

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

- 1) Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
- 2) Il presente Regolamento traccia le linee fondamentali della disciplina scelta dal Comune per la gestione delle entrate tributarie, dando preferenza all'utilizzazione di tutti gli istituti normativi che risultano idonei a migliorare i rapporti con i cittadini, in un'ottica di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge 241 del 1990.
- 3) Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
- 4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 Pubblicità degli atti

- 1) Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate.

Articolo 3 Servizio informazioni

- 1) Il servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - apertura di sportelli ai cittadini
 - affissione di manifesti negli spazi destinati
 - distribuzione di opuscoli informativi sui tributi applicati
 - comunicati stampa sui quotidiani
- 2) Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.
- 3) Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei beni personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpellato.

Articolo 4 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

- 1) Il Comune, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, trasmette alle associazioni rappresentative di interessi di categoria, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali i regolamenti tributari, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote deliberate previo pagamento delle spese.

Articolo 5 Entrate tributarie comunali

- 1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
- 2) Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta apposito regolamento.
- 3) I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 6 Agevolazioni tributarie

- 1) Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
- 2) Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.
- 3) A decorrere dal 1° gennaio 2002 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS-, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune. L'esenzione è concessa su richiesta, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Articolo 7 Aliquote e tariffe

- 1) La Giunta Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
- 2) La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1 – GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 8 Forma di gestione

- 1) Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.
- 2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
- 3) SOPPRESSO

Articolo 9 Il Funzionario Responsabile del Tributo

- 1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per profilo professionale al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
- 2) In particolare il funzionario designato responsabile del tributo :
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) dispone i rimborsi ;
 - c) nel caso di gestione del tributo affidata a terzi , anche solo di alcune fasi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario , con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - d) esercita i poteri di autotutela, così come disciplinato dal successivo art.20;
 - e) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - f) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto gestionale o impositivo .
- 3) In accordo con il funzionario responsabile la Giunta, anche di volta in volta, designa il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

- 4) In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio o settore cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2 – DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 10 Dichiarazione Tributaria

- 1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento .
- 2) In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 3) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
- 4) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, e' considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

Articolo 11 Attività di controllo

- 1) L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- 2) Il funzionario responsabile predispone il programma annuale dell'attività di controllo relativamente ai singoli tributi, portandolo a conoscenza della Giunta Comunale la quale esprime parere in merito. Egli rende conto anche dell'attività svolta nell'anno precedente.
- 3) In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- 4) Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Articolo 12 Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

- 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
- 2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 13 Rapporti con il contribuente

- 1) Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune collabora con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, fornendo anche attività di consulenza.
- 2) Nessuna documentazione dovrà essere richiesta al contribuente se già in possesso degli uffici del comune o reperibile presso altri uffici pubblici.

Capo 3 - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 14 Ambito di applicazione

- 1) I contribuenti possono presentare all'Amministrazione Comunale delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza.
- 2) Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

Articolo 15 Attivazione della procedura

- 1) L'interpello si propone attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata e debitamente sottoscritta al Comune.
- 2) L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
- 3) Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
- 4) Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 16 Risposta tardiva

- 1) Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al 4° comma dell'art. 14, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza e prima della conoscenza della risposta tardiva.

Articolo 17 Mutamento di parere

- 1) Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi degli artt. 14 comma 4 e 15.
- 2) Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

Articolo 18 Effetti dell'interpello

- 1) La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 2) La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 3) Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

- 4) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al quarto comma dell'art. 14, fatta comunque salva la possibilità di risposta tardiva di cui all'art. 15.

Articolo 19 Competenza

- 1) La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
- 2) Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
- 3) La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 4 dell'art.14 che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Capo 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 20 Contenzioso

- 1) Il comune gestisce il proprio contenzioso in campo tributario e al fine di rendere il proprio operato più efficace può favorire, ove ne riconosce l'utilità, la gestione associata del contenzioso con altri comuni attraverso una struttura, prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuisce l'organizzazione dell'attività processuale.
- 2) Spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune quali. A titolo esemplificativo, proporre od aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992 così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 218/1997, e proporre appello
- 3) In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
- 4) Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato; in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, il comune può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
- 5) E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 6) Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica, il comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 21 L'autotutela

- 1) Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere tra l'altro:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
 - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
- 2) In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
 - 3) Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile del settore che gestisce l'imposta medesima.
 - 4) Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
 - 5) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi, mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
 - 6) In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto quali, tra le altre:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico e di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
 - 7) Le somme eventualmente introitate sono rimborsate con procedura d'ufficio
 - 8) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

Articolo 22 Accertamento con adesione

- 1) Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e come disciplinato dal comma successivo.
- 2) La definizione in contraddittorio con il contribuente è ammessa solo per questioni di fatto che richiedano un apprezzamento valutativo, e non si estende alla parte di dette questioni concernenti la correzione di errori materiali o errori formali. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti

i coobbligati. E' ammessa l'adesione anche con riferimento solo ad alcuni immobili oggetto di accertamento .

Il procedimento può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente;

Iniziativa dell'ufficio comunale:

Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione. Detto invito deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di comparizione. L'invito a comparire va inviato anche a tutti gli eventuali coobbligati.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non e' sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non e' obbligatoria.

Iniziativa del contribuente:

il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, a mezzo raccomandata con a.r. o mediante consegna all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando oltre ai propri dati anagrafici e il domicilio al quale inviare le comunicazioni del presente procedimento, il proprio recapito telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione anche se già' presentata.

La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto di accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire che deve essere comunicato al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

Il contribuente, con le modalità stesse di cui sopra, può presentare istanza di accertamento con adesione anche prima della notifica dell'avviso di accertamento.

L'ingiustificata mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Viene sempre fatto salvo l'impedimento derivante da forza maggiore. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il funzionario responsabile provvederà a fissare una nuova data comunicandola al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalità di pagamento. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20(venti) giorni dalla redazione e sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione con le modalità indicate nell'atto stesso, delle somme dovute ovvero della prima rata, nonché della prestazione dell'eventuale garanzia nel caso di seguito specificato. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a lire 5 milioni e' ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei, previo versamento della prima rata entro 20 (venti) giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Nelle ipotesi di pagamento rateale il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonché l'entità della somma complessivamente dovuta dal contribuente, richiede al contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa per le rate successive alla prima.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni, interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così' perfezionata.

L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto di seguito precisato. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla legge in caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, e neppure a fini extratributari.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto. Sono escluse dalla anzidetta riduzione, salva sempre l'applicazione dell'art. 27 Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati con attivazione del procedimento su iniziativa dell'ufficio comunale.

TITOLO III: RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 23 Riscossione

- 1) Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si applica la normativa vigente.
- 2) In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
- 3) L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate tributarie, e compila i ruoli relativi sulla base di minute appositamente predisposte, qualora la stessa risulti affidata al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi.

Articolo 24 Sospensione e dilazione del versamento

- 1) Con deliberazione del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima.
- 2) Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12 (dodici), previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere all'estinzione del debito residuo entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore a euro 2582,28, ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, richiede la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.
- 3) Nella fattispecie di dilazione del pagamento in ordine a tributi arretrati accertati dall'ente impositore, la richiesta di rateizzazione presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento equivale ad adesione del contribuente con il mantenimento della riduzione a un quarto della sanzione irrogata.
- 4) Il comune può autonomamente stabilire in modo più favorevole al contribuente i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
- 5) In caso di decesso del contribuente nei 60 (sessanta) giorni antecedenti una scadenza tributaria locale, il termine finale di quest'ultima è prorogato di 90 (novanta) giorni.

Articolo 25 Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

- 2) Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 20, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
- 3) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.
- 4) Il funzionario responsabile, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 26 Limiti per riscossioni e rimborsi

- 1) Il tributo non e' dovuto quando l'ammontare complessivo e' inferiore o pari a euro 2.07
- 2) In considerazione delle attività istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per il tributo e tenuto conto degli oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito a carico dello stesso soggetto e per lo stesso esercizio qualora l'ammontare dovuto non superi euro 10.33.
- 3) Il succitato limite si intende comprensivo delle sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo.
- 4) Non si procede, conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori o pari al limite, previsto per ciascun tributo, indicato al comma 2.
- 5) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio comunale e' esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
- 6) Tutti i versamenti e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni superiori ai limiti suindicati vanno effettuati con riferimento alle modalità e ai termini disposti dalle diverse normative o regolamenti comunali in materia.

TITOLO IV SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

CAPO I SANZIONI

Articolo 27 Applicazione ed irrogazione sanzioni

- 1) Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Compete al funzionario responsabile del tributo la determinazione,quantificazione e irrogazione delle sanzioni afferenti violazioni in ordine alle entrate di carattere tributario.

CAPO II ESIMENTI

Articolo 28 Cause di non punibilità

- 1) Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento e di liquidazione.
- 2) La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del comune.
- 3) Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPO III RAVVEDIMENTO

Articolo 29 Cause ostative del ravvedimento

- 1) Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
- 2) Non e' di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento riguardante annualità diverse o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 30 Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari

- 1) In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione la sanzione e' ridotta:
 - a) ad 1/8 (un ottavo) se entro il termine di 30(trenta) giorni dalla scadenza viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza ;
 - b) ad 1/6 (un sesto) se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'infrazione e' stata commessa viene effettuato contestualmente il pagamento del tributo dovuto o della differenza, della sanzione cosi' ridotta e degli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza. Qualora non sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica la regolarizzazione deve avvenire, sempre alle condizioni di cui al punto b), entro un anno dalla commissione dell'infrazione;
 - c) ad 1/5 (un quinto) se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del comune viene corrisposto contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione cosi' ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza.

Articolo 31 Regolarizzazione di altre violazioni

- 1) In caso di violazioni di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione e' cosi' ridotta:
 - a) ad 1/8 (un ottavo) del minimo, se entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento viene presentata la dichiarazione e viene contestualmente versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione cosi' ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza;
 - b) ad 1/6 (un sesto) del minimo, se entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui l'infrazione e' stata commessa viene versato contestualmente il tributo dovuto o la differenza, la sanzione cosi' ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza. Qualora non sussista l'obbligo di presentazione periodica, la regolarizzazione deve avvenire entro un anno dalla commissione dell'infrazione alle condizioni di cui al punto b);
 - c) ad 1/5 (un quinto) del minimo, se comunque entro l'avvio dell'attivita' di accertamento da parte del comune viene contestualmente versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione cosi' ridotta e gli interessi nella misura del tasso legale con maturazione giornaliera da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza.

- 2) Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, la presentazione di una dichiarazione integrativa che sani le irregolarita' o le omissioni oggetto di ravvedimento.

Articolo 32 Tributi riscossi tramite ruolo

- 1) Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione originaria o la dichiarazione di variazione devono essere presentate entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza, evidenziando le irregolarita' che si intende sanare.
- 2) Il comune provvedera' di conseguenza ad iscrivere a ruolo l'importo del tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall'articolo precedente.
- 3) Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento degli importi iscritti a ruolo nel termine previsto per impugnare la cartella.

Articolo 33 Errore scusabile

- 1) In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 34 Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo

- 1) Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito.
- 2) L'invio dell'invito di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa del ravvedimento.

Articolo 35 Funzionario responsabile

- 1) Il funzionario responsabile per la procedura del ravvedimento è quello responsabile del tributo oggetto di ravvedimento.

TITOLO V COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 36 Oggetto

- 1) E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali a far tempo dal 1° Gennaio 2002 e secondo le disposizioni del presente titolo.

Articolo 37 Compensazione verticale

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso ed a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta
 - d) l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione.

- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

Articolo 38 Compensazione orizzontale

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente
 - b) il tributo al lordo della compensazione
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno di imposta e per tributo
 - d) l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate a compensazione.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo o nell'ipotesi di tributi gestiti e riscossi in concessione.

Articolo 39 Funzionario responsabile

- 1) Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione e' quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.
- 2) In caso di invio ad ufficio o organo incompetente, la documentazione deve essere inviata senza indugio dall'ufficio o dall'organo che l'ha ricevuta al funzionario responsabile come individuato nel precedente comma 1.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40 Norme finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2002.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 3) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento

COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Ambito e scopo del regolamento
- Articolo 2: Pubblicità degli atti
- Articolo 3: Servizio informazioni
- Articolo 4: Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali
- Articolo 5: Entrate tributarie comunali
- Articolo 6: Agevolazioni tributarie
- Articolo 7: Aliquote e tariffe

TITOLO II ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1 - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 8: Forma di gestione
- Articolo 9: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2 – DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 10: Dichiarazione tributaria
- Articolo 11: Attività di controllo
- Articolo 12: interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 13: Rapporti con il contribuente

Capo 3 – DIRITTO DI INTERPELLO

- Articolo 14: Ambito di applicazione
- Articolo 15: Attivazione della procedura
- Articolo 16: Risposta tardiva
- Articolo 17: Mutamento di parere
- Articolo 18: Effetti dell'interpello
- Articolo 19: Competenza

Capo 4 – CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 20: Contenzioso
- Articolo 21: L'autotutela
- Articolo 22: Accertamento con adesione

TITOLO III RISCOSSIONI E RIMBORSI

- Articolo 23: Riscossione
- Articolo 24: Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 25: Rimborsi
- Articolo 26: Limiti per riscossioni e rimborsi

TITOLO IV SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

Capo 1 – SANZIONI

Articolo 27: Applicazione ed irrogazione delle sanzioni

Capo 2 – ESIMENTI

Articolo 28: Cause di non punibilità

Capo 3 – RAVVEDIMENTO

Articolo 29: Cause ostative del ravvedimento

Articolo 30: Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari

Articolo 31: Regolarizzazione di altre violazioni

Articolo 32: Tributi riscossi tramite ruolo

Articolo 33: Errore scusabile

Articolo 34: Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo

Articolo 35: Funzionario responsabile

TITOLO V COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 36: Oggetto

Articolo 37: Compensazione verticale

Articolo 38: Compensazione orizzontale

Articolo 39: Funzionario responsabile

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 40: Norme finali e transitorie